SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile

Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile	Presidente
Dott. Maria Antonietta Ricci	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudizialeR.G. 1200/2026 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 8-9-26

DA

SARA MELONI, con avv Andrea Stramaccia

NEI CONFRONTI DI

ROSSINIRENT S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE [C.F. 07144460487], con sede legale in Vaprio D'Adda via della Vittoria 4

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 8-9-26 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa ROSSINIRENT S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, vantando un credito di 7.865,97 portato da sentenza emessa dal Giudice del Lavoro, notificata con precetto, oltre a decreto ingiuntivo definitivo con precetto per €.6.935,81;
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data **12-9-26**, con deposito di ricorso e decreto nel portale dei servizi telematici all'interno di area web riservata e collegata al cf del destinatario;
- la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;

osservato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **Vaprio d'Adda (MILANO)** e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene ai parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che "*le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza*" (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta, l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di

ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);

- Nella specie, tale onere probatorio non è stato assolto da ROSSINIRENT S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, che non si è costituito, né è comparso e nulla ha dedotto; in ogni caso, l'ultimo bilancio pubblicato risale al 2023.
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII , dal momento che parte ricorrente vanta crediti per circa 14mila euro a cui si aggiunge il debito verso terzi (Agenzia delle Entrate-Riscossione) per € **38.855,95**.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale; pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:

1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte istante;
2) dal mancato deposito dei bilanci.

In ogni caso, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte - per cui **quando la società è in liquidazione**, la valutazione circa l'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. civ., Sez. I, 06/09/2006, n. 19141; Cass. civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6170). Emergono nello specifico indici netti nel senso della incapacità della resistente di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con gli elementi attivi del patrimonio sociale. Si deve, infatti rilevare, solo per fare degli esempi, a) **la presenza di un patrimonio netto negativo (€ -33.081).**

Va detto che, in merito allo stato di insolvenza, il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (giurisprudenza di legittimità sul punto fin da Cass. civ., n. 25167/2016); inoltre, "*ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi*" (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18137 del 10/07/2018), dovendo inverarsi in attivo di pronto e facile smobilizzo a fini liquidatori per pagare i debiti già scaduti.

"*Nel caso di società in liquidazione la prospettiva di valutazione dello stato di insolvenza non può essere dinamica, ma deve essere diretta a verificare, con riferimento alla situazione esistente alla data di sentenza del fallimento, se il patrimonio della Società consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori (da ultimo si vedano Cass. Ord. 24660 del 5.12.2020; Cass. Ord. 28193 del 10.12.2020)"* (Corte Appello Milano sent.del 10.11.2021). Ne caso di specie, come visto, ricorrono la presenza di un patrimonio netto negativo e una perdita di esercizio nell'ultimo bilancio depositato al 2023.

- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.

P.Q.M.

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di ROSSINIRENT S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE [C.F. 07144460487], con sede legale in VAPRIO d'ADDA (MILANO) , quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;

2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa VASILE

3) NOMINA Curatore **CLAUDIA MOTTA MTTCLD73M53D969F**, **CF: MTTCLD73M53D969F**

4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;

5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **03/03/2027 ore 00:00**, innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile , stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;

7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;

8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e al Registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'*articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;

f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;

g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;

i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 15/10/2026.

Il Presidente
Dott. Luisa Vasile